

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI IN ECONOMIA

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Principi

1.1 L’affidamento da parte della S.A.G.A. S.p.A. di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

1.2 Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle norme di legge se ed in quanto applicabili alle specifiche procedure di affidamento.

Articolo 2

Ambito di Applicazione

2.1 Il presente Regolamento si applica all’affidamento, da parte della S.A.G.A. S.p.A., di contratti di lavori, forniture e servizi il cui corrispettivo presunto è pari o inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) ed il cui oggetto è incluso in una delle categorie generali di cui al successivo articolo 3.

2.2 Nell’ambito dei contratti di cui al precedente comma sono ulteriormente delimitati quelli il cui corrispettivo presunto è inferiore alla “Soglia Minima” di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

2.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui ai precedenti due commi si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ma comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. La determinazione è, in ogni caso, effettuata applicando i criteri indicati dall’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii..

2.4 Tutte le volte in cui nel presente Regolamento si fa riferimento al valore del contratto, la sua determinazione deve essere effettuata con i criteri dettati nel precedente comma.

2.5 Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere modificati dalla S.A.G.A. S.p.A., con delibera del suo Consiglio di Amministrazione.

2.6 Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle norme di legge se ed in quanto applicabili alle specifiche procedure di affidamento.

Articolo 3

Oggetto degli affidamenti

3.1 Il presente Regolamento si applica all’affidamento di contratti, entro il limite di valore di cui all’articolo 2, di lavori aventi ad oggetto:

- a) riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi impre-

vedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.;

- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di altre procedure ad evidenza pubblica;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

3.2 Il presente Regolamento si applica all'affidamento di contratti, entro il limite di valore di cui all'articolo 2, di servizi e forniture aventi ad oggetto:

- a) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli ed altri macchinari in genere o elementi di arredamento utilizzati per le attività dell'Azienda, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di materiali e pezzi di ricambio ed accessori;
- b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di fotocopiatrici, stampanti, fax, computer, telefoni e, in genere, macchinari ed impianti per ufficio e, comunque, per le attività dell'Azienda, nonché acquisto di materiale e pezzi di ricambio ed accessori;
- c) servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici;
- d) acquisti di generi di cancelleria, carta, registri;
- e) acquisti, manutenzione e riparazione di prodotti informatici, nonché creazione e gestione di siti web;
- f) acquisiti ed abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche (anche on-line);
- g) acquisto servizi per la realizzazione di pubblicazioni anche periodiche (anche on-line);
- h) acquisto servizi per la rilegatura e l'archiviazione (anche informatica);
- i) acquisti, manutenzione e riparazione della cartellonistica pubblicitaria anche elettronica; nonché acquisti di servizi pubblicitari;
- j) acquisti e manutenzioni di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- k) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per i servizi relativi alla sicurezza;

- l) acquisto di prodotti alimentari;
- m) servizi postali, telegrafici e telefonici;
- n) forniture di utenze (energia elettrica, acqua, gas ecc.);
- o) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali e aree, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché giardinaggio;
- p) acquisto e noleggio materiale igienico-sanitario e articoli igienizzanti, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere; nonché prodotti farmaceutici;
- q) acquisto servizi di rappresentanza;
- r) partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- s) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione; divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione e altre inserzioni;
- t) servizi assicurativi e incarichi di brokeraggio;
- u) servizio di mensa, servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto e buoni pasto;
- v) acquisizioni di servizi e forniture, anche se non incluse in quelli sopra elencate, nelle seguenti ipotesi:
 - (i) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - (ii) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - (iii) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - (iv) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 4

Definizioni

4.1 I termini sotto riportati sono utilizzati nel presente Regolamento con i seguenti significati:

- a) **AZIENDA:** è la S.A.G.A. S.p.A;
- b) **REGOLAMENTO:** è il presente regolamento adottato dalla S.A.G.A. S.p.A. per la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti di cui al precedente art. 1;

- c) SOGLIA MINIMA: è l'importo determinato ai sensi del precedente art. 1, commi 2 e e 5;
- d) PROCESSO AZIENDALE INTERNO: è quello disciplinato nel Titolo II del presente Regolamento;
- e) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: è il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/C*" di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- f) REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: è il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006*" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- g) IMPRESA: è il soggetto che partecipa alla procedura di selezione per gli affidamenti di cui al presente Regolamento e/o il soggetto che viene selezionato all'esito di detta procedura.
- h) AFFIDAMENTO DIRETTO: è la procedura mediante la quale l'Azienda individua il contraente in via diretta;
- i) GARA INFORMALE: è la procedura cui possono presentare offerta soltanto le Imprese invitate dall'Azienda, in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dello specifico contratto;
- j) INDAGINE DI MERCATO: è la procedura per la preventiva delimitazione dei soggetti ai quali l'Azienda può chiedere di presentare offerte.

TITOLO II

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA "SOGLIA MINIMA"

Articolo 5

5.1 Agli affidamenti dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla "Soglia Minima" si applicano unicamente le seguenti disposizioni del presente Regolamento:

- a) disposizioni contenute nel Titolo I;
- b) disposizioni contenute nel presente Titolo II;
- c) disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Titolo III;
- d) in caso di ricorso a forme di selezione diverse dall'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8.3, le disposizioni contenute nel Titolo III riferite alla forma prescelta.

Articolo 6

Processo Aziendale Interno

6.1 L'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla "Soglia Minima" è eseguito in conformità al "Processo Aziendale Interno" appositamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 5.

6.2 Il "Processo Aziendale Interno" non produce effetti giuridici verso i terzi, se non nei limiti delle manifestazioni all'esterno della volontà aziendale da parte degli organi a ciò legittimati; in ogni caso la violazione del Processo Aziendale Interno ha rilevanza solo interna all'Azienda e nei confronti dei suoi dipendenti, mentre non produce effetti giuridici verso i terzi.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 7

Modalità di selezione del contraente

7.1 Per la scelta del contraente l'Azienda si avvale delle seguenti procedure:

- a) Affidamento Diretto;
- b) Gara Informale;
- c) altre procedure di individuazione degli offerenti.

7.2 Fatte salve specifiche disposizioni del presente Regolamento o contenute in norme di legge applicabili e fatta salva, altresì, l'ipotesi dell'Affidamento Diretto, per la scelta del contraente l'Azienda può avvalersi dei seguenti criteri:

- a) "prezzo più basso": l'affidamento è eseguito in favore dell'Impresa che ha offerto il prezzo più basso;
- a) "offerta economicamente più vantaggiosa": l'affidamento è eseguito in favore dell'Impresa alla quale è attribuito in punteggio più alto; il punteggio è attribuito oltre che al prezzo anche ad ulteriori elementi dell'offerta (qualità, caratteristiche, tempistica ecc.); i criteri di assegnazione dei punti sono menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Articolo 8

Affidamento diretto

8.1 Possono essere conclusi mediante Affidamento Diretto, i contratti di importo inferiore alla "Soglia Minima".

8.2 In ogni caso la scelta deve essere eseguita nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

8.3 Anche per i contratti di importo inferiore alla "Soglia Minima" l'Azienda può decidere di avvalersi delle altre modalità di selezione previste dal presente Regolamento.

Articolo 9

Gara Informale

9.1 I contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), ma comunque entro il limite di cui all'articolo 1, possono essere con-

clusi mediante selezione a seguito di Gara Informale, alla quale sono invitate almeno cinque Imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base di Indagini di Mercato.

9.2 L'Indagine di Mercato è condotta dalla Azienda utilizzando uno o più dei seguenti sistemi:

- a) avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale; detto avviso è reso pubblico dall'Azienda mediante inserzione nel proprio sito web per un periodo che non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari, salve ragioni di urgenza; l'Azienda, inoltre, può prevedere, di volta in volta, altre forme di pubblicità;
- b) interrogazione di Enti pubblici (Ordini professionali, Camere di Commercio, Università ecc.) che detengono elenchi di Imprese (e professionisti) idonei all'affidamento;
- c) altre forme di indagine eseguite nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento.

9.3 In ogni caso la scelta deve essere eseguita, oltre che in osservanza dei principi indicati nel comma 1 dell'articolo 1, anche nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9.4. Le Imprese sono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, anche in considerazione dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti con l'Azienda.

9.5 Le richieste d'offerta per la partecipazione alla Gara Informale possono essere trasmesse a mezzo posta, posta elettronica (ordinaria o certificata) o fax e devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e sufficienti per la formulazione dell'offerta, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte, che non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari, salve ragioni di urgenza.

9.6 Le offerte devono pervenire in busta chiusa. L'offerta deve, in ogni caso, contenere l'indicazione, da parte dell'Impresa dei suoi recapiti di posta elettronica certificata e fax ai quali l'Azienda può inviare, con piena efficacia, qualsiasi comunicazione.

9.7 L'Azienda può, in ogni momento, decidere di non procedere all'invio delle lettere di invito o, anche dopo detto invio, di non proseguire nella procedura, senza che alcuna Impresa possa accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.

9.8 Le gare informali sono aggiudicate al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nelle richieste d'offerta.

9.9 L'Azienda dichiara "aggiudicataria provvisoria" l'Impresa che ha presentato la migliore offerta, individuata ai sensi del precedente comma. L'Azienda richiede all'aggiudicataria provvisoria di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l'Azienda ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classifi-

cata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione. L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta. In ogni caso, l'Azienda può non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga non convenienti le offerte pervenute o, comunque, ritenga di non dover procedere nella procedura.

9.10 Effettuate le verifiche di cui al precedente comma ed ogni ulteriore verifica che l'Azienda ritiene necessaria, l'Azienda può dichiarare la "aggiudicazione definitiva".

9.11 L'Azienda redige appositi documenti scritti nei quali dà atto delle offerte pervenute, dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione, della valutazione delle offerte in funzione dei criteri di aggiudicazione, dell'offerta individuata quale migliore, delle verifiche eseguite su detta offerta e dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 10

Contratto

10.1 Fatti salvi i casi di urgenza ed i casi di revoca dell'aggiudicazione da parte dell'Azienda, la stipulazione del contratto ha luogo dopo l'aggiudicazione definitiva.

10.2 Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a spese dell'Impresa.

10.3 Qualora senza giustificato motivo l'Impresa non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, l'Azienda può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

10.4 Il contratto contiene:

- a) individuazione dei contraenti e dei soggetti che li rappresentano;
- b) oggetto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) data di sottoscrizione e durata.

Qualora la natura del contratto lo richieda, esso può inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- e) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito, ove

- ammessi;
- f) cauzione definitiva, ove prevista;
 - g) aumento, diminuzione della prestazione;
 - h) proroga, rinnovo;
 - i) revisione prezzi, ove prevista;
 - j) elezione del domicilio;
 - k) indicazione foro esclusivo;
 - l) foro esclusivo di Pescara;
 - m) specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Articolo 11

Altre procedure per l'individuazione degli offerenti

11.1 Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di particolare rilevanza anche se entro il limite di cui all'articolo 1, è facoltà dell'Azienda ricorrere alle procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici se ed in quanto applicabili allo specifico affidamento.